



COMUNICATO N. 298/DIV 2 MAGGIO 2022

298/768

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

PRIMO TURNO FASE PLAY OFF DEL GIRONE – GARE DEL 1 MAGGIO 2022

Si riportano i risultati delle gare del primo turno Fase Play Off del girone disputate il 1 Maggio 2022:

GARA UNICA

GIRONE A

LECCO	PRO PATRIA	0-2
PRO VERCELLI	PERGOLETTESE	0-0
JUVENTUS U23	PIACENZA	0-0

GIRONE B

PESCARA	CARRARESE	2-2
ANCONA MATELICA	OLBIA	0-2
GUBBIO	LUCCHESI	1-0

GIRONE C

MONOPOLI	PICERNO	1-1
VIRTUS FRANCAVILLA	MONTEROSI TUSCIA	2-2
FOGGIA	TURRIS	2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“

GARE DEL 1 MAGGIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

- € 3000** **FOGGIA** per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria:
1 - al 20° minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato "distinti nord", nella consistenza di circa 700 persone, per circa due minuti;
2 - al 25° minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato "curva sud", nella consistenza di circa 2000 persone, per circa un minuto;
3 - al termine della gara quelli occupanti il settore denominato "distinti nord", nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per due volte;
4 - al termine della gara, durante le operazioni di deflusso, quelli occupanti il settore denominato "distinti nord", nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
- € 2000** **PRO PATRIA** per essere un suo sostenitore, dopo avere scavalcato la recinzione, entrato sul terreno di gioco ed essersi ivi intrattenuto, per circa cinque minuti, con i calciatori della sua squadra, abbracciandoli uno a uno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 1500** **TURRIS** per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore denominato "curva nord settore ospiti", intonato, al 7° minuto del secondo tempo, per due minuti circa, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
- € 800** **ANCONA MATELICA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nella curva nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 29° minuto circa del secondo tempo, all'interno del campo, nei pressi della porta della squadra ospitata, una bottiglietta d'acqua da mezzo litro piena senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne, all'inizio della gara, acceso, nel settore curva tifoseria locale, alcuni fumogeni che producevano intenso fumo azzurro e bianco che si disperdeva sul terreno di gioco in forma persistente e maleodorante per alcuni minuti, senza tuttavia pregiudicare la visibilità ai fini della prosecuzione del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 16 MAGGIO 2022**

GRECO VINCENZO

(PICERNO)

per avere, al 15°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento pronunciando all'indirizzo dell'arbitro frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

ZOTTI CARLO

(LECCO)

per avere al 23°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto alzatosi dalla panchina pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI NATALE ANTONIO

(CARRARESE)

TORRENTE VINCENZO

(GUBBIO)

PAGLIUCA GUIDO

(LUCCHESI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUGLIO DAVIDE

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 48°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto si alzava dalla panchina senza autorizzazione e pronunciava al suo indirizzo frasi offensive accompagnate da gesti provocatori.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BATTISTINI MATTEO

(LECCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

SABOTIC MINEL

(CARRARESE)

per aver pronunciato ripetutamente ed in occasioni distinte fra loro, all'80°, all'87° ed all'89° minuto della gara, espressioni blasfeme, mentre si trovava in prossimità delle panchine assegnate alla sua Squadra.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETRELLI ELIA

(CARRARESE)

per aver, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva ed irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

D'ERAMO MICHAEL

(ANCONA MATELICA)

FAGGIOLI ALESSANDRO

(ANCONA MATELICA)

CASSANO ENZO

(PRO PATRIA)

PIEROZZI NICCOLO'

(PRO PATRIA)

STANZANI LEONARDO

(PRO PATRIA)

VEZZONI FRANCO ORLANDO

(PRO PATRIA)

FERRANI MANUEL

(PICERNO)

PITARRESI FRANCESCO

(PICERNO)

SUMMA ELIA

(PICERNO)

CURCIO ALESSIO

(FOGGIA)

DI PASQUALE DAVIDE

(FOGGIA)

GARATTONI ALESSANDRO

(FOGGIA)

SCIACCA GIACOMO MICHELE

(FOGGIA)

BUSO NICCOLO'

(LECCO)

CELJAK VEDRAN

(LECCO)

MARZORATI LINO

(LECCO)

NEPI ALESSIO

(LECCO)

BERARDOCCO LUCA

(CARRARESE)

FORESTA GIOVANNI

(CARRARESE)

KHAILOTI OMAR

(CARRARESE)

PASCIUTI LORENZO

(CARRARESE)

TUNJOV GEORGI

(CARRARESE)

CLEMENZA LUCA

(PESCARA)

DE RISIO CARLO	(PESCARA)
POMPETTI MARCO	(PESCARA)
RAUTI NICOLA	(PESCARA)
IDDA RICCARDO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
PATIERNO FRANCESCO COSIMO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MALACCARI NICOLA	(GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
LEO DANIEL COSIMO OSVALDO	(JUVENTUS U23)
ZUELLI EMANUELE	(JUVENTUS U23)
COLLODEL RICCARDO	(LUCCHESE)
GIBILTERRA GABRIELE	(LUCCHESE)
STARITA ERNESTO	(MONOPOLI)
BORRI LORENZO	(MONTEROSI TUSCIA)
MBENDE EMMANUEL	(MONTEROSI TUSCIA)
BRIGNANI FABRIZIO	(OLBIA)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)
PISANO FRANCESCO	(OLBIA)
MAZZARANI ANDREA	(PERGOLETTESE)
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN	(PERGOLETTESE)
VILLA LUCA	(PERGOLETTESE)
CASTIGLIA LUCA	(PIACENZA)
COSENZA FRANCESCO	(PIACENZA)
NAVA RICCARDO	(PIACENZA)
AURILETTO SIMONE	(PRO VERCELLI)
TASCONE SIMONE	(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 2 Maggio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli